



3953/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Po 101

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Ud. 15/01/2015 - CC

R.G.N. 21114/2013

 Rep.
 non 3953

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21114-2013 proposto da:

BM

(X

) BLT

(X

) elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA IVREA 22, presso lo studio dell'avvocato FABIO
 CHIUCCHIUINI, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO
 EMANUELE MANAROLLA giusta mandato a margine del ricorso;

*- ricorrenti -***contro**

S SPA, in persona del suo procuratore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,
 presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
 difende unitamente agli avvocati MARIA FLAVIA CONTI,
 ALBERTO NERI giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

A SPA, M ASSICURAZIONI SPA, FS
SPA, G ITALIA SPA, U ASSICURAZIONI
SPA;

- intimate -

avverso la sentenza n. 1421/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 9/05/2012, depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato Carlo Emanuele Manarolla difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Luigi Manzi) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

« 1. Con sentenza in data 19.06.2012 la Corte di appello di Venezia, rigettando l'appello proposto da MB e da LTB, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza in data 27.02.2006 di rigetto della domanda di risarcimento proposta dagli appellanti ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti della SP s.p.a. (già RT s.p.a.) per i danni subiti in ragione di £ 64.537.964 da un immobile di loro proprietà in occasione di un incendio sviluppatosi nella notte del 19.02.1997 nell'autoparco della Recoaro Terme; ha, quindi, condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della SP s.p.a., nonché in favore delle compagnie assicuratrici RA s.p.a.,



M Ass.ni s.p.a.; FS s.p.a.; IA s.p.a.; N

Assicurazioni s.p.a., terze chiamate in garanzia della RT

2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione

M e LTB formulando un unico motivo.

La SP s.p.a. ha resistito con controricorso.

Va precisato che la relata di notifica del ricorso alle compagnie assicuratrici RA s.p.a., M Ass.ni s.p.a.; FS s.p.a.; IA s.p.a.; N Assicurazioni s.p.a. risulta negativa in quanto il comune procuratore e domiciliatario «*si è trasferito, non è noto il suo nuovo indirizzo nemmeno all'Ordine degli Avvocati*»).

Non risulta che il procedimento notificatorio sia stato ripreso (cfr. Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2009, n. 17352); non si ravvisa, peraltro, una situazione di litisconsorzio necessario.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

4. Con unico articolato motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (con riferimento al testo *ante* riforma del d.l. n.83 del 2012 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza pubblicata il 19.06.2012).

Assume parte ricorrente che alcuni punti decisivi della controversia (già evidenziati con l'atto di appello) – segnatamente con riguardo alla prevedibilità dell'incendio e all'insufficienza della vigilanza – non sarebbero stati adeguatamente presi in considerazione dalla decisione impugnata, la cui motivazione risulterebbe, per una parte, contraddittoria e per altra insufficiente, derivandone l'errata applicazione dell'art. 2051 cod. civ..



4.1. Ritiene il relatore che i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità da cose in custodia, secondo cui il nesso causale deve essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. 25 febbraio 2007, n. 2563 *ex multis*).

In tale corretta prospettiva è stato, infatti, negato il fondamento dell'azione risarcitoria, per la considerazione che l'azione criminosa (lancio di bottiglie incendiarie all'interno dell'autoparco) posta in essere da ignoti criminali in ora notturna, in modo preordinato e presumibilmente con modalità atte ad escludere ogni sorveglianza, costituiva fatto estraneo alla sfera del custode di per sé idoneo a dare impulso causale autonomo, con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, all'incendio sviluppatosi nell'immobile destinato a piazzale pertinenziale allo stabilimento, tale da interrompere ogni nesso causale tra la combustione dei materiali presenti nel piazzale (cassette di plastica) e i danni provocati dalle fiamme all'immobile

B

4.2. Si rammenta che la disciplina positiva del ricorso per Cassazione è improntata al principio dell'indicazione analitica dei vari motivi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di legge (n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.) da quello dell'omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione della decisione (n. 5 dello stesso articolo nel testo qui applicabile, *ante*



novella del 2012). Il che comporta che la denuncia del vizio di violazione di legge deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o, con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di questa Corte e/o della dottrina prevalente (Cass. 11 aprile 2000, n. 8153); mentre quella del vizio di incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante, senza che tra i due momenti vi possano essere giustapposizioni.

Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dagli odierni ricorrenti, giacchè in termini di mera contrapposizione con la doppia decisione conforme – invero non consentita in sede di legittimità – e senza criticamente argomentare in ordine al denunciato contrasto della soluzione adottata nell'impugnata sentenza con le norme regolatrici della fattispecie, o con l'interpretazione fornite dalla giurisprudenza, sollecitano una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito. In sostanza ciò che gli odierni ricorrenti addebitano al giudice del merito non è di aver compiuto un'erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. (ovvero di aver erroneamente interpretato la predetta disposizione codicistica), bensì di aver ritenuto inapplicabile la norma medesima alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, in ragione dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie.

4.3. Escluso, dunque, un *error in iudicando* ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, va rilevato come, sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, la censura risulta manifestamente infondata alla luce del principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, laddove censuri la ricostruzione



e l'interpolazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata, deve evidenziare l'erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l'allegazione e la dimostrazione dell'inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. 25 febbraio 2005. n. 3994).

Nel caso di specie la Corte di merito appare essere pervenuta alla decisione attraverso argomentazioni adeguate e frutto di una completa disamina delle risultanze processuali, segnatamente evidenziando, da un lato, l'imprevedibilità dell'atto criminale all'origine dell'incendio e la natura dell'immobile (piazzale aperto, utilizzato per la sosta, il carico e scarico degli autotreni e deposito cassette) per il quale *«non era in concreto esigibile l'adozione di misure di prevenzione e sicurezza particolarmente sofisticate ... (tanto più che la particolare violenza del fatto superava i limiti di prevenzione richiesti a un soggetto privato)»*, dall'altro, l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione apprestati (risultando *«l'area monitorata con un sistema di telecamere e controllata sistema di telecamere e controllata mediante servizi di sorveglianza, affidati a guardie giurate, da ultimo rafforzati, esistendo anche un presidio continuo nella portineria dello stabilimento, con predisposizione di estintori ...»*), nonché la tempestività dell'intervento di custodi e vigilanti, sebbene non risolutivo, attesa la violenza dell'incendio.

4.4. Gli argomenti di segno contrario svolti da parte ricorrente sono sostanzialmente ripetitivi di quelli implicitamente o esplicitamente disattesi dai giudici del merito e non introducono alcun elemento scardinante nel processo argomentativo della decisione impugnata. In

particolare non si ravvisa alcuna contraddizione nell'aver delineato l'esistenza di un disegno intimidatorio ai danni della R , nel quale va inserito anche l'episodio di cui trattasi, e il riconoscimento del carattere di imprevedibilità e inevitabilità assegnato allo stesso episodio, avendo la Corte territoriale chiarito che l'atto criminoso di cui trattasi, per la sua assoluta gravità doveva ritenersi «non comparabile con gli avvertimenti e gli atti teppistici» che lo avevano preceduto.

Si rammenta che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito al giudice di legittimità, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una revisione del genere si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi deducibili in sede di legittimità.

5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente.»

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio - esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, seguono la soccombenza.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma 15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE

dott. Mario Finocchiaro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ogg. 26 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

